

Associazione Culturale

“NOVA ”

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita un'associazione culturale, disciplinata dagli art. 36 e segg. Codice Civile denominata “Nova”. L'associazione, con decisione dei soci, si potrà affiliare ad un ente di promozione, conformandosi così alle norme e alle direttive dell'Ente prescelto e a tutte le disposizioni statutarie e ai regolamenti dell'Ente di promozione.

Articolo 2 - Sede legale

L'associazione culturale ha sede legale in via Scornetta, 27 San Lazzaro di Savena Bologna. La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 - Scopo

L'Associazione è apertistica, apolitica, non ha scopi di lucro ed è aperta a tutti coloro che hanno obiettivi comuni con lo scopo sociale dell'associazione. In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:

- a) Promozione e diffusione della cultura ludica e di intrattenimento, collezionistica, fantastica, fantascientifica e fantasy in tutte le sue forme e modalità;
- b) Promozione e diffusione della cultura culinaria in tutte le sue forme e modalità;
- c) Promozione e diffusione delle discipline “mentali” quali la Programmazione Neuro Linguistica, la lettura e la memorizzazione rapida e tutte quelle materie che hanno a che fare con il “mentalismo”;
- d) Sviluppare l'associazionismo;
- e) Svolgere attività didattiche aperte a tutti, mediante l'organizzazione di corsi, seminari, workshop, mostre, serate di apprendimento, esposizioni, favorendo la partecipazione anche di non associati;
- f) Presenza ove ne riterrà opportuno in manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
- g) Organizzare e realizzare, anche per conto terzi: manifestazioni, mostre, esposizioni, rassegne e concorsi in ambito culturale ed a favore della socialità nazionali ed internazionali;
- h) Incentivare scambi culturali, gemellaggi di varia natura culturale con gruppi italiani e stranieri che abbiano attività in comune;
- i) Realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e della tecnica delle varie arti. L'edizione e la distribuzione di riviste e bollettini, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei, nonché la creazione di siti internet per il potenziamento dell'informativa ai soci ed ai

simpatizzanti;

l) Collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali e sportive, consorzi e cooperative che perseguono scopi e finalità affini. Aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi similari;

m) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire spazi da destinare ad attività sociale;

n) In diretta attuazione agli scopi sociali, l'Associazione potrà effettuare attività di natura commerciale, nel rispetto della normativa vigente in materia, compresa la gestione di bar e ritrovi sociali.

o) Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza dell'Associazione.

Articolo 4 - Patrimonio Sociale

Il Patrimonio sociale è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti;

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;

2. dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;

3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;

4. dagli eventuali introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci dell'associazione culturale, nonché dalla vendita ai soci di materiale necessario per lo svolgimento delle attività sociali e dello scopo sociale, o di qualsiasi altra entrata di natura commerciale.

Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili, non sono trasmissibili.

Articolo 5 - Esercizio sociale e rendiconto

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica - finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale

posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 6 - Soci

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche di ambo i sessi e le persone giuridiche, in regola con il pagamento delle quote stabilite all'art. 10 del presente Statuto, ed il numero degli associati è illimitato.

I Soci si distinguono in: Soci Fondatori, Soci Effettivi, Soci Junior (tutti coloro che all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto il diciottesimo anno. L'iscrizione di soci Junior è subordinata all'assenso di chi ne esercita la patria potestà. I soci junior non hanno diritto di voto nelle Assemblee) i Soci Onorari (sono dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o gli enti che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell'associazione).

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Articolo 7 - Ammissione dei Soci

Per l'ammissione a socio si deve presentare domanda al Consiglio Direttivo su modulo - domanda di ammissione a ciò predisposto. E' compito del legale rappresentante dell'Associazione, o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare l'accettazione o meno di tale domanda. L'accettazione, seguita dall'iscrizione al Libro Soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale e comporta la qualifica di Socio.

Il Socio che intende dimettersi dall'Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Articolo 8 - Doveri dei Soci

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale e ad eventuali contributi associativi, nella misura, nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo e dalle deliberazioni prese dagli Organi sociali.

Articolo 9 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè: diritto al voto di assemblea, diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed a partecipare alle riunioni e manifestazioni indette dalla stessa; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo; essere delegati ad assumere incarichi sociali.

Articolo 10 - Quote sociali e contributi associativi

Le quote da versare per ogni socio si distinguono in: Quota associativa annuale, uguale per tutti i soci,

stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e la Quota aggiuntiva per il pagamento dei corrispettivi specifici.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso. La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.

Articolo 11 - Dimissioni

I Soci hanno la facoltà di dimettersi nei 60 giorni successivi alla scadenza di pagamento della quota sociale annuale dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata. Al dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata all'Associazione a norma di Statuto.

Articolo 12 - Cessazione della qualifica di socio

Il socio cessa di far parte dell'Associazione:

- a) per dimissioni;
- b) per inosservanza del presente statuto;
- c) per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'associazione stessa.
- d) per morosità senza giustificato motivo;
- e) per radiazione;
- f) per decesso.

Articolo 13 - Morte del socio

La quota sociale non è trasmissibile agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

Articolo 14 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 15 - Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; non è ammessa la possibilità di delega. L'assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Essa è anche un organo giudicante dell'associazione e delibera, in

ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro quattro mesi della chiusura dell'esercizio sociale, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, per discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario consultivo.

Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione

L'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del consiglio direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale almeno quindici giorni prima della stessa data fissata o mediante comunicazione postale da parte del Presidente almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione. Nei casi urgenti, viene convocata con una raccomandata a mano o telegramma da inviarsi almeno due giorni prima dell'assemblea.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

Le assemblee saranno valide:

- a) in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.

Le deliberazioni dell'assemblea vincolano tutti i soci, esclusi i soci che intendano dimettersi dall'Associazione. L'assemblea ordinaria e straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 16 - Elezioni delle cariche sociali

Le cariche sociali hanno durata di tre anni.

Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate. Le cariche s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi dell'associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

Articolo 17 - Presidente

Il Presidente del consiglio direttivo è il legale rappresentante dell'associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'assemblea sociale.

Il presidente assolve i seguenti compiti:

- a) provvedere al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
- b) convoca e presiede le riunioni de consiglio direttivo dando forma esecutiva alle deliberazione dello stesso;
- c) firma gli atti e ne delega la firma;
- d) convoca l'assemblea sociale.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzione o i suoi poteri al Vice Presidente.

Articolo 18 - Consiglio Direttivo

L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il consiglio direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente il Vice Presidente e il segretario.

Articolo 19 - Compito del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo ha durata di tre anni e può essere rieletto.

Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'associazione.

Oltre tutte le attribuzione conferitogli dal presente statuto, il consiglio direttivo ha i seguenti obblighi:

- a) curare il conseguimento dei fini statutari;
- b) amministrare i beni sociale e curarne l'incremento;
- c) redigere il rendiconto economico e finanziario;
- d) deliberare sulla accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione;
- e) provvedere ala compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature ed impianti dell'associazione;
- f) conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
- g) nominare in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- h) applicare tutti i regolamenti del presente statuto;
- i) impartire tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'assemblea sociale;
- j) stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;

k) deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'assemblea su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;

l) curare l'interesse dei soci e dell'associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie federazioni associate.

Il Consiglio Direttivo può affidare determinanti incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti.

Esso è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice in caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del consiglio direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del consiglio sarà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'assemblea sociale, in caso di parità vale il primo sorteggiato.

Decade dal consiglio direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva.

Il consiglio direttivo decade prima della fine del mandato:

a) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario;

b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

In questi casi il presidente provvederà entro trenta giorni dalla data dello scioglimento del consiglio direttivo ad indire nuove elezioni.

Articolo 20 - Ordinamento interno

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con modalità previste dall'art. 25 della legge n.133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

Articolo 21 Eleggibilità ed incompatibilità

Sono eleggibili alle cariche associative i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso dei seguenti requisiti:

- hanno compiuto la maggiore età alla data della loro elezione;
- assenza di provvedimenti disciplinari in ambito sociale e civile in genere.

Articolo 22 - Modifiche dello Statuto

Per deliberare sulle modifiche allo Statuto così pure sullo scioglimento dell'associazione è necessaria in

1 a e 2 a convocazione:

- la presenza della metà dei soci ed il voto favorevole di 3/5 dei presenti;
- con qualunque numero di soci, il voto favorevole di 4/5 dei presenti.

Articolo 23 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza dell'assemblea ordinaria di soci.

Articolo 24 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione può avvenire solamente per delibera della assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 22. In caso di scioglimento, l'assemblea delibera sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. Il patrimonio restante dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda alle norme de Codice Civile e dell'ordinamento italiano e alle norme dell'ente di promozione di riferimento eventualmente presente.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Luca Oleastri

Enrico Scandellari